Incide sulla Naspi il lavoro autonomo preesistente

Cassazione

Obbligo di comunicare ntro un mese il reddito presunto

Matteo Prioschi È causa di decadenza dalla Naspi la mancata comunicazione, da parte del beneficiario, dello svolgimento di un'attività lavosvolgimento di un'attività lavo-rativa autonoma, anche se la stessa non è nuova, cio è succes-siva alla percezione dell'inden-nità di disoccupazione. Questa la posizione espressa dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 846/2024 depositata il 9 gennaio che, per la prima volta, si è espressa a questo riguardo. Inns ha considerato decaduto.

Inps ha considerato decaduto dalla Naspi un lavoratore che ha avolto contemporaneamente attività lavorativa autonoma, senza comunicare all'istituto di previdenza il reddito che stimaya di ricavare dall'attività stessa secondo quanto disposto dal-l'articolo 10, comma 1, del de-creto legislativo 22/2015. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto non fondata la decisione dell'Inps, in quanto l'articolo 10 farebbe riferimento



Per i giudici rilevano tutte le attività contemporanee all'indennità, n solo quelle n all'inizio di una nuova attività di impresa o del lavoro autonomo durante l'erogazione della Na-spi, mentre in questo caso il be-neficiario era già titolare di par-tita Iva al momento della richie-sta dell'indennità. Inoltre il red-dito, era stato, comunicato

sta dell'indennita, inottre il red-dito era stato comunicato, seppur oltre il termine di un me-se previsto dalla normativa. La Cassazione ritiene che l'ar-ticolo 10 («il lavoratore che du-rante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa...») non si riferisce so-lo a una «nuova attività», ma a lo a una «nuova attività», ma a qualunque attività svolta conloa

lo a una «nuova attività», ma a qualunque attività svolta contemporaneamente al percepimento dell'indennità.

A supporto di questa interpretazione la Suprema corte effettua una «interpretazione el sistematica dell'articolo 10, comma 1, alla luce del precedente articolo 9, comma 3, del Digs 22/2015». Quest'ultimo stabilisce che «il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti…e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pario inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13» del Dpr 917/1986, «ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la Naspi, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'Inps entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto». In tal caso, il reddito del lavoro che prosegue va comunicato entro 30 giorni dalla richiesta di indennità.

Inps. già nella circolare 94/2015, scrisse che «il soggetto beneficiario deve informare

Inps, già nella circolare 94/2015, scrisse che «il soggetto beneficiario deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dal-la domanda di Naspi se l'attività

la domanda di Naspi se l'attività era preesistente».

Dunque, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo prima dell'erogazio-ne della Naspi, occorre comuni-care il reddito presunto all'Inps, entro un mese, non dall'inizio dell'attività ma dalla domanda di indennità.